Tenuta e stampa dei registri elettronici

Nel caso in cui i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

1. ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salvo apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
2. entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm. 17 giugno 2014, qualora il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati (stampati) in caso contrario: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 28 marzo 2022, n. 16/E.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

1. ai sensi dell'art. 7, comma 4-quater, del Dl. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 (come modificato dall'art. 12-octies del Dl. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera in ogni caso regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza;
2. il Dm. 17 giugno 2014 (sostitutivo del precedente Dm. 23 gennaio 2004), ha:
 a. ribadito che i documenti informatici rilevanti ai

fini tributari devono possedere le caratteristiche dell’immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità;

b. precisato che gli stessi devono essere conservati in modo tale che:

– siano rispettate le norme del codice civile, del Codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
– siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste;
c) stabilito che il processo di conservazione dev’essere effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del Dl. n. 357/1994, convertito con modifiche dalla Legge 489/1994, cioè entro i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali, semprechè non siano scaduti da oltre tre mesi;

3. i sensi dell’art. 5, comma 16, del Dl. 22 marzo 2021, n. 41, corvertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all’art. 3, comma 3 , del Dm. 17 giugno 2014, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dal richiamato art. 7, comma 4-ter , del Dl. n. 357/1994.

(MF/ms)